

Legge per la protezione contro il coronavirus

[2020. évi XII. Törvény - A koronavírus elleni védekezésről]

Al fine di consentire al Governo di adottare tutte le misure di emergenza necessarie per fronteggiare la pandemia causata dal COVID-19 a seguito della grave epidemia iniziata nel 2020, considerata in particolare la possibilità che le riunioni del Parlamento possano essere sospese per questa ragione, consapevoli della necessità di adottare decisioni responsabili in una situazione di emergenza e che il rispetto, l'osservanza in un clima di cooperazione e disciplina delle misure finora adottate e potenzialmente prorogabili, in apparenza restrizioni inusuali e straordinarie, possano essere la forza più importante del popolo ungherese insieme all'azione congiunta, alla cooperazione nazionale e al rafforzamento della salute e della legge e riconoscendo inoltre il prezioso contributo di tutti i soggetti interessati, si autorizzano e definiscono i poteri del Governo per estendere lo scopo dei suoi decreti in situazioni di emergenza, come segue:

Articolo 1

La presente legge trova il suo fondamento nel decreto legislativo n. 40/2020 relativo alla dichiarazione di stato di pericolo in conformità con l'art. 53, comma 1, della Legge Fondamentale [Costituzione] sulla prevenzione ed eliminazione delle conseguenze derivanti da un'epidemia, che causa una vasta messa in pericolo dell'integrità fisica e della vita, in connessione con la necessità di tutelare la salute e la vita dei cittadini ungheresi (in seguito "emergenza") e richiede specifiche regole.

Articolo 2

Il Governo in stato di emergenza (legge CXXVIII)

1. In aggiunta alle misure straordinarie e alle regole stabilite nel primo atto, il Governo, mediante decreto, può sospendere l'applicazione di talune leggi, introdurre deroghe a disposizioni normative e adottare altre misure necessarie per tutelare la vita, la salute, i beni, la sicurezza giuridica dei cittadini e la stabilità dell'economia nazionale.
2. Il Governo può esercitare i poteri indicati nel primo comma nella misura necessaria, proporzionalmente al fine da perseguire, per la prevenzione, il trattamento, e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose, ai sensi della presente legge.

Articolo 3

1. In conformità all'art. 53, comma 3, della Legge Fondamentale [Costituzione], il Parlamento con la presente legge, autorizza il Governo ad estendere, in caso di emergenza, gli effetti dei decreti governativi ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2, della medesima norma fino alla fine dello stato di emergenza.
2. Prima della fine dello stato di emergenza, il Parlamento può revocare l'autorizzazione contenuta nel primo comma.
3. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, il Parlamento ratifica i decreti governativi.

Articolo 4

1. Il Governo informa regolarmente il Presidente dell'Assemblea nazionale e i capi dei gruppi parlamentari sulle misure adottate per far fronte all'emergenza fino a quando le stesse rimarranno in vigore.

Articolo 5

1. Durante lo stato di emergenza il Presidente della Corte Costituzionale (in seguito "il Presidente") e il Segretario Generale della Corte Costituzionale dovranno garantire il funzionamento ininterrotto delle attività della Corte e il procedimento decisionale, nonché adottare le misure necessarie volte all'organizzazione amministrativa della Corte.

2. La sessione collegiale plenaria della Corte Costituzionale e le riunioni del Consiglio possono essere garantite mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di comunicazione, come stabilito dal Presidente, fino alla fine dello stato di emergenza.
Il Presidente può, in caso di emergenza, introdurre una deroga alle regole procedurali della Corte Costituzionale.

Articolo 6

1. Lo scioglimento di amministrazioni locali o di corpi nazionali rappresentativi avrà efficacia il giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Fino al giorno successivo alla fine dell'emergenza, non potranno tenersi elezioni interinali, mentre quelle già previste sono cancellate; gli esiti delle operazioni elettorali già compiute devono essere depositati entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio elettorale, che li distruggerà. [...]

3. Fino al giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, non potranno essere avviate iniziative referendarie di carattere locale o nazionale e i referendum già programmati saranno cancellati. Sono sospese le scadenze relative alla legge CCXXXVIII del 2013 riguardante il referendum, l'iniziativa popolare e quanto disposto nelle parti II-IV del medesimo Atto. I termini riprenderanno a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza. I referendum nazionali e locali non tenutisi, lo saranno entro 15 giorni dalla fine dell'emergenza.

Articolo 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione.

Articolo 8

La revoca della presente legge sarà decisa dall'Assemblea Nazionale una volta terminata l'emergenza.

Articolo 9

La presente legge è considerata legge-cardine ai sensi del combinato disposto dei seguenti articoli della Legge Fondamentale [Costituzione]:

2 e 54, co. 4;

5 e 24, co. 9;

sezione 6 e gli artt. 3, co. 3, 31, co. 3;

sezione 6, parte 2 della sezione XXIX e gli artt. 3, co. 3, 2, co. 1, e 35, co.1.

Articolo 10

Dopo l'articolo 332 del Codice Penale - Legge C del 2012 (in seguito: Codice Penale) è aggiunto il seguente articolo 322/A.

322/A - Intralcio [impedimento] del controllo epidemico.

1. Nell'intralcio [impedimento] al controllo epidemico rientrano le condotte relative alla violazione di:

- a) isolamento epidemiologico, sorveglianza, confinamento/isolamento o controllo imposto per impedire l'insorgenza o la diffusione di una malattia infettiva soggetta ad un obbligo di quarantena/confinamento;
- b) isolamento epidemiologico, sorveglianza, isolamento o controllo imposti al momento del contagio;
- c) misure fitosanitaria o di polizia sanitaria ordinate per impedire l'introduzione o l'eliminazione o la diffusione di malattie animali contagiose o di parassiti.

2. Chi ostacola l'esecuzione della legge è punito con la pena detentiva fino a tre anni.

3. La pena è la reclusione da uno a cinque anni se il reato è commesso da più persone ["in gruppo"].

4. La pena è la reclusione da due a otto anni se la violazione della norma deriva la morte.

5. Chiunque si opponga ad una misura epidemiologica è punito con la reclusione fino ad un anno.”

L'articolo 337 del Codice Penale è sostituito dalla seguente disposizione:

“Articolo 337.

1. Chiunque diffonde pubblicamente la falsa rappresentazione di un fatto connesso ad una minaccia pubblica, in grado di causare turbamento o agitazioni in un gruppo numeroso di persone, è punito con la pena detentiva fino a tre anni.

2. Chiunque, in un ordine legalmente dato, dà pubblicamente una falsa rappresentazione di un fatto o dichiara il falso al pubblico in modo da ostacolare o intralciare l'efficacia delle misure adottate è punito con la pena detentiva da uno a cinque anni.”